CAMERA DEI DEPUTATI N. 5091

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIA

Presentata il 25 settembre 1990

Nuove norme in materia di contratti agrari associativi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 29 e l'articolo 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e gli articoli 2, 4 e 8 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, limitano la possibilità di conversione dei contratti di colonia, mezzadria, compartecipazione e soccida in affitto.

L'articolo 34 della legge n. 203 del 1982 prevede, altresì, nel rapporto associativo la scadenza al 10 novembre 1993 – lettera *b)* del primo comma) – invece del 10 novembre 1989 – lettera *a)* del primo comma – a condizione che il colono avesse richiesto la trasformazione del rapporto colonico in affitto anche in presenza della accertata impossibilità ad usufruire di tale conversione per le cause impeditive previste dall'articolo 31 (unità produttiva idonea).

Inoltre, decine di migliaia di piccole colonie nelle aree meridionali non sono sfociate, così come previsto dalla legge n. 203 del 1982, in moderni contratti di affitto per i vincoli posti dagli articoli 29 e 31. La normativa in materia non facilita l'ampliamento delle aziende agricole a conduzione colonica.

C'è da rilevare ancora che in vaste aree del Mezzogiorno la strumentazione legislativa, scarsamente utilizzata per l'ammodernamento dei rapporti agrari, sta invece ingenerando una forte tensione sociale, con diffusi fenomeni di esasperata micro-vertenzialità, che culminerà a breve in un enorme contenzioso giurisdizionale.

A tal proposito è da evidenziare la risoluzione della Commissione agricoltura della Camera del 2 marzo 1988 in materia di durata dei contratti agrari e la successiva risposta del Gabinetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che interpreta e chiarisce il contenuto dell'articolo 34, primo comma, lettera *b)* della legge 3 maggio 1982, n. 203, nel senso che: « indipendentemente dall'avvenuta richiesta di trasformazione da parte del concessionario, la scadenza deve ritenersi quella del 10 novembre 1993 ».

In sanatoria degli inconvenienti sopra esposti, ritengo opportuno che venga discussa ed approvata la presente proposta di legge, a titolo di interpretazione autentica e per una più adeguata applicazione delle leggi n. 203 del 1982 e n. 29 del 1990 nelle zone del sud d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 34, primo comma, lettera *b*) della legge 3 maggio 1982, n. 203, va interpretato nel senso che i rapporti di colonia o compartecipazione familiare che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 31 per la conversione in affitto, indipendetemente dall'avvenuta richiesta di trasformazione del contratto da parte del concessionario, si intendono validi fino al 10 novembre 1993.

ART. 2.

1. Il colono o compartecipante familiare che intende ampliare la sua azienda agricola, ha il diritto di surrogare, all'atto della cessazione di altri rapporti colonici, con gli stessi coloni della medesima unità aziendale. Il concedente deve comunicare, entro 15 giorni dalla definizione del rapporto colonico, per iscritto e con raccomandata con ricevuta di ritorno, ai coloni confinanti, l'avvenuta chiusura della colonia e richiedere la disponibilità a subentrare nel rapporto cessato. Il colono o i coloni confinanti, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, debbono, con lo stesso mezzo, fornire la risposta, pena la cessazione del diritto di surroga.

ART. 3.

1. In presenza di più coloni confinanti il diritto ad ampliare l'azienda spetta prioritariamente a coloro che praticano colture omogenee o a chi esibisce un piano di sviluppo che, secondo l'insindacabile parere tecnico dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura, tende ad utilizzare al meglio la nuova dimensione aziendale.

ART. 4.

1. In assenza di comunicazione da parte del concedente, i concessionari interessati a quanto disposto dall'articolo 1 hanno diritto alla surroga nel rapporto colonico, facendone comunicazione scritta al concedente entro 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza della chiusura del rapporto di colonia.